

OBBLIGHI DITTE VIVAISTICHE REGISTRATE AL RUOP AUTORIZZATE AL PASSAPORTO DELLE PIANTE REGIONE VENETO

INDICARE IL CODICE RUOP SU TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DELLA DITTA

Esempi: fatture, DDT, timbri, ecc.

COMUNICARE LE VARIAZIONI

Entro il 30 aprile di ogni anno: eventuali modifiche relative a tipo di attività, indirizzo siti/ubicazione terreni, specie prodotte.

Entro 30 giorni dalla variazione: aggiornamento dati anagrafici ditta e di contatto

PLANIMETRIE

Conservare in azienda le planimetrie aggiornate relative ai siti produttivi e commerciali

Esempio: planimetria catastale o foto aerea, mappa del vivaio

STRUTTURE E MEZZI NECESSARI

Disporre di locali o spazi idonei per mantenere isolati i materiali nel caso di problemi/rischi fitosanitari.

Rispettare i requisiti dell'allegato II del D.M. 27/07/2022

(ad esempio: terricciati vergini o sterilizzati, contenitori nuovi o sterilizzati, acqua di irrigazione idonea, ecc.)

STATO FITOSANITARIO DELLE PRODUZIONI

Garantire che le piante siano sane ed esenti da organismi nocivi da quarantena e organismi regolamentati non da quarantena (Reg. UE 2019/2072).

Intervenire in caso di presenza, anche solo sospetta, di organismi nocivi.

Comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti.

Garantire la gestione delle piante spontanee infestanti.

ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL SERVIZIO FITOSANITARIO

OBBLIGHI DITTE VIVAISTICHE REGISTRATE AL RUOP AUTORIZZATE AL PASSAPORTO DELLE PIANTE

REGIONE VENETO

TRACCIABILITÀ

Per ogni unità di vendita, registrare i dati dell'operatore professionale che ha fornito e dell'operatore professionale a cui sono state fornite piante o prodotti vegetali e le informazioni relative al passaporto delle piante (conservare i dati per almeno 3 anni).

Tracciare gli spostamenti del materiale vegetale all'interno e tra i diversi siti della ditta.

Applicare sistemi idonei di identificazione univoca delle piante in produzione, identificandole per lotto, specie e varietà, tenendo separate le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, vite, forestali).

AUTOCONTROLLO DELLE PRODUZIONI

Al fine dell'emissione del passaporto delle piante le produzioni devono essere controllate per garantire l'assenza di organismi nocivi.

I dati del controllo devono essere registrati e conservati per almeno tre anni.

PASSAPORTO DELLE PIANTE (PP)

In generale, per lo spostamento nel territorio UE, tutte le piante da impianto devono essere accompagnate dal passaporto (allegato XIII del Reg. UE 2019/2072).

Rilasciare il passaporto delle piante in riferimento ai siti e alle specie autorizzati dal SFR solo in seguito ad un controllo scrupoloso delle piante che attesta:

- l'assenza degli organismi da quarantena;
- il rispetto delle prescrizioni in materia di spostamento nell'UE:
 - soglie massime di presenza degli organismi regolamentati non da quarantena sulle piante (all. IV e V del Reg. UE 2019/2072);
 - prescrizioni relative agli organismi da quarantena (all. VIII del Reg. UE 2019/2072);
- rispetta eventuali misure fitosanitarie adottate dalle autorità competenti.

Il controllo va effettuato nei periodi più opportuni, tramite almeno un esame visivo e, se del caso, campionamenti ed analisi. Il personale che effettua i controlli deve essere adeguatamente formato.

Il formato del passaporto deve rispettare i requisiti, il contenuto e il formato riportati nel Reg. UE 2017/2313.

Il passaporto deve essere apposto sull'unità di vendita prima dello spostamento (*esempi: singola pianta, vaso, fascio, contenitore, ecc*).

In caso di suddivisione dell'unità di vendita il passaporto delle piante deve essere sostituito (emissione di un nuovo passaporto).

OBBLIGHI DITTE VIVAISTICHE REGISTRATE AL RUOP AUTORIZZATE AL PASSAPORTO DELLE PIANTE REGIONE VENETO

PASSAPORTO DELLE PIANTE ZONE PROTETTE (ZP)

Oltre alle condizioni relative al passaporto delle piante, in caso di introduzione e spostamento di piante in una Zona Protetta è necessaria l'autorizzazione all'emissione del passaporto ZP che attesti l'assenza dalle piante ospiti dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per quella Zona Protetta.
(per esempio: Erwinia amylovora)

QUANDO NON È RICHIESTO IL PASSAPORTO DELLE PIANTE

In caso di fornitura diretta all'utilizzatore finale (eccetto nei casi di vendita a distanza).
In caso di spostamento tra i siti produttivi di uno stesso operatore professionale situati a breve distanza tra loro (entro la stessa provincia).

IDENTIFICARE E CONTROLLARE I PUNTI CRITICI

Effettuare correttamente l'identificazione e il controllo dei punti critici del processo di produzione.
Conservare per almeno tre anni i dati.

RISPETTARE LE SPECIFICHE NORMATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Fruttiferi e ortive (D. Lgs. 18/2021), Vite (D. Lgs. 16/2021), Ornamentali (D. Lgs. 151/2000), Forestali (D. Lgs. 386/2003)

CONSENTIRE L'ACCESSO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

Consentire l'accesso del personale del Servizio Fitosanitario Regionale ai siti di produzione e a tutta la documentazione necessaria.
(per esempio: registrazione tracciabilità, autocontrolli, passaporti, documenti relativi alla disponibilità dei terreni, accordi di prestazioni di servizio, ecc.)

VENDITA PRODOTTI DI COMPLEMENTO (L.R. 19/1999)

Massimo 10% della superficie totale del vivaio e comunque non oltre i 1000 mq
Presenza dell'autorizzazione comunale

OBBLIGHI DITTE VIVAISTICHE REGISTRATE AL RUOP AUTORIZZATE AL PASSAPORTO DELLE PIANTE REGIONE VENETO

L.R. 19/1999

CAPACITÀ DI DARE SOSTENTAMENTO AD ALMENO 1 U.L.U.

Dimostrare la capacità di soddisfare almeno una Unità Lavorativa Uomo (1 U.L.U. = 1800 ore) considerando esclusivamente l'attività vivaistica. Il calcolo viene effettuato nella maggior parte dei casi basandosi sull'area delle superfici produttive:

TIPOLOGIA PRODUZIONE	Coeff. Conv. ore U.L.U./mq	Superficie minima per 1 ULU
Serre condizionate	2,25	800 m ²
Serre fredde, vasetteria, ombrai	0,72	2.500 m ²
Vivai pieno campo: fruttiferi, vite, seminati (tappeto erboso), rose	0,225	8.000 m ²
Vivai pieno campo di piante ornamentali	0,12	15.000 m ²
Vivai pieno campo di abeti	0,06	30.000 m ²

Nei territori classificati montani il limite minimo espresso in U.L.U. è ridotto del 10% (1 U.L.U. = 1620 ore).

Orchidee, bonsai, piante grasse o carnivore, tillandsie possono essere valutate ai fini del calcolo del monte ore della ULU prescindendo dai requisiti di superficie. Se il vivaio produce anche parti di piante (fiori recisi, fronde, ecc.) la superficie destinata ad esse può essere inclusa nel calcolo ULU. Sono escluse dal calcolo ULU le superfici dedicate alla vivaistica forestale, all'attività sementiera e le serre/strutture con destinazione ad uso commerciale, adibite alla vendita di prodotti di complemento o con presenza di piante finite acquistate (non oggetto di coltivazione ma di solo mantenimento).

SESTI D'IMPIANTO INDICATIVI		
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	FRUTTIFERI IN PIENO CAMPO	VASETTERIA
Alberature giovani (1-3 anni) 100 cm x 120-130 cm di interfila	Astoni di 1-2 anni 20 cm x 100 cm di interfila	Vasi diametro 22-24 cm 4-6 piante a metro quadro
Alberature dai 5 anni in su 200 cm x 200-300 cm di interfila	Piante Knipp 35 cm x 100 cm di interfila	Vasi diametro 18-20 cm 7-9 piante a metro quadro
Arbusti 60-80 cm x 90-100 cm di interfila	Piante madri 200 cm x 200-300 cm di interfila	Vasi diametro 14 cm 12-15 piante a metro quadro
Rose a cespuglio 15 cm x 100 cm di interfila	Piante da frutto in zolla (4-5 anni) 100 x 120 cm di interfila	Vasi diametro 10 cm 20-25 piante a metro quadro

ATTENZIONE!

- L'attività di **produzione** esclude il semplice **mantenimento** delle piante
- Non può essere considerato di propria produzione il **materiale acquistato finito** e pronto per la commercializzazione
- L'attività di **realizzazione di aree verdi** deve essere svolta in **connessione con l'attività di vivaista** e/o produttore, ed esclude l'attività di manutenzione